

**COLLEGIO DI TORINO**

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 23/02/2022

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso, unitamente al proprio coniuge che aderisce allo stesso, che in data 28/01/2019 si rivolgeva all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta al fine di ottenere, a mente della Legge Regionale n. 3 del 2013, un finanziamento volto alla ristrutturazione di un immobile da loro acquistato. Con la comunicazione del 16/09/2019, l'Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione comunicava loro la regolarità della domanda presentata, indicando che l'importo erogabile ammontava ad € 132.500,00 con un tasso di interesse pari all'1%. Il 23/10/2020 l'Amministrazione Regionale comunicava inoltre la facoltà dei richiedenti di optare per la disponibilità finanziaria diretta dell'intermediario convenuto, con condizioni economiche maggiormente vincolanti, ma con tempi di ottenimento del finanziamento più rapidi, facoltà di cui la stessa e il marito ritenevano tuttavia di non avvalersi. Successivamente il 30/12/2020 l'Assessorato alle Finanze della Regione comunicava il positivo esito della richiesta di mutuo ed avvisava i richiedenti che, con Provvedimento Dirigenziale n. 7618 del 22.12.2020, era stato loro concesso un finanziamento complessivo di € 132.500,00, per la durata di trent'anni. La medesima missiva li invitava a sottoscrivere il contratto preliminare di mutuo entro e non oltre 18 mesi dalla data di trasmissione della pratica all'ente mutuante, pena la revoca del mutuo. Di conseguenza, la ricorrente insieme al marito si adoperava per avviare la redazione del contratto preliminare di finanziamento tramite la finanziaria regionale, parte convenuta, prendendo a tal fine contatti con i responsabili del procedimento. Inviava



prontamente alla finanziaria tutta la documentazione richiesta, compresa la fideiussione all'operazione di finanziamento rilasciata da un terzo e, sempre su richiesta della finanziaria, estingueva anticipatamente un finanziamento che aveva ottenuto per l'acquisto dell'autovettura. Il successivo 25/08/2021, in modo del tutto inaspettato e senza alcun preavviso, riceveva tuttavia una raccomandata a mezzo della quale, in poche righe, l'intermediario resistente comunicava che la domanda di mutuo non era stata accolta "tenuto conto delle previsioni dei cui al D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231".

Di conseguenza, il 14/09/2021 parte ricorrente presentava reclamo alla finanziaria, la quale tuttavia forniva un riscontro privo di qualsivoglia ulteriore spiegazione rispetto al contestato diniego, violando, si argomenta, uno specifico obbligo di motivare la comunicazione di diniego del mutuo, la quale contiene esclusivamente un apodittico riferimento alla normativa anti riciclaggio. Rileva ancora che la legge regionale n. 3/2013 disciplina all'art. 84 le modalità di ammissione e concessione di tali finanziamenti, che devono essere approvati dalla Giunta Regionale, e al comma 2 prevede che " il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di [nome intermediario] sulla base delle garanzie offerte...". A mente di tale normativa, quindi, a suo avviso, l'Amministrazione Regionale si occupa della verifica delle domande di mutuo, ne determina l'ammissibilità sia amministrativa che tecnica, demandando poi alla finanziaria l'erogazione della somma stanziata, salva la (sola) verifica circa la solvibilità e le garanzie offerte dal richiedente. Rileva ancora che la Regione ha ammesso la domanda di mutuo e stanziato i relativi fondi, mentre l'intermediario resistente ha dapprima richiesto tutta una serie di garanzie patrimoniali e di documenti e, quando la pratica era giunta a conclusione e si attendeva solamente la data dell'atto notarile, ha comunicato il diniego del mutuo, adducendo motivazioni scarse e non previste dalla normativa regionale e senza mai aver rappresentato in precedenza alcuna potenziale ragione ostativa alla concessione del mutuo.

Si lamenta nel ricorso, inoltre, che l'intermediario, il quale avrebbe dovuto limitarsi a erogare il denaro stanziato previo esperimento di controlli limitati alla valutazione del merito creditizio, ha di fatto impedito ai ricorrenti di beneficiare di una somma di denaro già erogata e messa a disposizione da parte della Pubblica Amministrazione, senza motivare adeguatamente il diniego, violando il canone di buona fede precontrattuale e contrattuale. Inoltre, poiché l'Amministrazione Regionale, con lettera del 30/12/2020, ha imposto di redigere il contratto preliminare di mutuo "...entro 18 mesi dalla data di trasmissione della relativa documentazione all'ente mutuante, pena la revoca del mutuo...", vi è un concreto pericolo di perdita della possibilità di incassare la somma stanziata e ciò a causa dell'immotivato rifiuto dell'intermediario, con ulteriore aggravio di danni economici già oggi esistenti.

Conclude rilevando che, per tutte le ragioni illustrate, aveva riposto un legittimo affidamento sull'effettiva erogazione del mutuo agevolato e pertanto avviato alcuni lavori di ristrutturazione, per un importo di € 4.654,23, nonché chiesto un prestito di € 65.000,00 ad alcuni amici per poter acquistare l'ultima porzione di immobile e così soddisfare i requisiti di accesso ai fondi per le ristrutturazioni. Si tratta di una somma complessiva di € 69.654,23, che costituirebbe l'esatto ammontare dei danni subiti e che ritiene debbano essere risarciti dall'intermediario, oltre ai danni morali quantificati in via equitativa, in considerazione della violazione delle più elementari regole di buona fede.

La parte ricorrente chiede dunque all'ABF in via principale e di merito, di accertare e riconoscere il grave inadempimento in capo alla resistente per omessa indicazione della motivazione del rigetto del finanziamento e per l'effetto ordinare alla stessa di esplicitare le motivazioni di cui alla Legge richiamata, che l'hanno indotta a rifiutare la contrattazione con gli odierni istanti, nonché di accertare e riconoscere la grave violazione della buona



fede contrattuale in capo alla resistente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 69.654,23, a titolo di danni per aver indotto un affidamento incolpevole in capo ai ricorrenti nell'ottenimento del prestito già deliberato. In via subordinata e di merito, chiede di accertare e riconoscere la grave violazione della buona fede contrattuale in capo alla parte convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma che il Collegio vorrà stabilire. In ogni caso chiede condannare la resistente al ristoro di tutte le spese legali, sino ad oggi già maturate, anche per la presente procedura arbitrale, in considerazione dell'inqualificabile comportamento tenuto e quale ulteriore voce di danno maturata e quantificata in € 6.323,40.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, dopo aver ripercorso i fatti di causa, eccepisce in via preliminare che il ricorso è inammissibile in quanto la domanda, se pur in modo indiretto e mediato, è volta ad ottenere dall'Arbitro una pronuncia a carattere costitutivo, ossia la condanna dell'intermediario resistente all'erogazione del finanziamento controverso. Argomenta quindi che l'art. 35 della Convenzione stipulata con la Regione Valle D'Aosta prevede tra l'altro che "la Regione provvede, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'accertamento dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla L.R. 3/2013 e dalle relative disposizioni applicative e alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile per la concessione dei mutui" e "[l'istituto erogatore] si impegna a concedere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dalle proprie norme statutarie e previo esame della capacità economica e finanziaria dei richiedenti a sostenere gli oneri del finanziamento e delle garanzie offerte, mutui secondo le condizioni e le modalità previste dalla L.R. 3/2013 e dalle relative disposizioni applicative" e che "[l'istituto erogatore], ricevuta la documentazione di cui sopra, previo esame dell'affidabilità del richiedente e delle garanzie offerte, provvede alla deliberazione della concessione del mutuo, dandone comunicazione alla competente struttura. [l'istituto erogatore] trasmette analogo comunicazione al richiedente corredata, nell'ipotesi di esito positivo, da elencazione delle garanzie da acquisire. L'eventuale diniego è comunicato alla competente struttura e al richiedente".

Prosegue argomentando che, ai sensi e per gli effetti della citata Convenzione e, in particolare, dell'art. 35, la "concessione" (ed erogazione) del Finanziamento richiesto dagli odierni ricorrenti era quindi sottoposta al "vaglio" di due (diversi) controlli di "fattibilità", provenienti da due (diversi) soggetti: l'Amministrazione regionale, deputata al controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti, e l'intermediario erogante, tenuto a verificare l'affidabilità del richiedente e delle garanzie offerte. Pertanto il parere favorevole, espresso dall'Amministrazione Regionale attraverso un provvedimento con cui la medesima "approvava" il beneficio richiesto con la domanda di finanziamento predisposta ai sensi della Legge regionale n. 3/2013, non equivale alla concessione del finanziamento, essendo a tal fine necessario anche il parere favorevole e, quindi, l'approvazione, da parte dell'intermediario erogante.

Prosegue precisando che gli odierni ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che il provvedimento con cui l'Amministrazione Regionale della Valle D'Aosta aveva "approvato" la loro domanda di Finanziamento predisposta ai sensi della Legge regionale n. 3/2013 non comportava la concessione del Finanziamento. Le motivazioni del diniego peraltro erano (e sono) strettamente collegate a profili di antiriciclaggio, in relazione ai quali sussistono anche obblighi di riservatezza, cosicché non è possibile fornire "ulteriori" spiegazioni sulle ragioni per cui, a seguito delle valutazioni eseguite ai fini antiriciclaggio, ha deciso di esprimere un parere negativo alla concessione del finanziamento.

Argomenta ancora che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, ha trattato con celerità la pratica di mutuo dei ricorrenti e in nessun momento li ha "rassicurati" in relazione alla possibilità di esprimere un parere favorevole sulla concessione del



finanziamento. Precisa di aver agito nel rispetto della Convenzione e del canone di buona fede, avendo fornito ai richiedenti, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento, congrua motivazione in ordine al rigetto del finanziamento.

In merito alla richiesta di risarcimento del danno, osserva che le conseguenze della scelta di sostenere le spese in un momento in cui il finanziamento non era stato definitivamente concesso non può ricadere sull'intermediario resistente: nel momento in cui gli odierni istanti hanno sostenuto le spese di ristrutturazione dell'abitazione, ovvero hanno richiesto il prestito per l'acquisto di una porzione di immobile, lo stesso intermediario non aveva infatti ancora espresso il suo parere sulla concessione del finanziamento. Inoltre rileva sul punto che la documentazione versata in atti dai ricorrenti a supporto della domanda risarcitoria è del tutto inidonea a provare un danno derivante dal comportamento dell'intermediario convenuto, trattandosi di spese sostenute rispettivamente in un momento antecedente all'approvazione del finanziamento controverso (e alla interlocuzione con lo stesso intermediario) e in un momento successivo alla comunicazione del diniego del finanziamento, ragione per cui appare chiaro, da un lato, che l'asserito danno patito dagli istanti non è provato e, dall'altro lato, che non è "collegato" al comportamento tenuto dalla parte convenuta.

Conclude contestando la domanda relativa alle spese legali in quanto non dovute, tra l'altro, poiché la domanda in questione non era presente nel reclamo e i ricorrenti non hanno fornito evidenza del loro effettivo esborso. L'intermediario resistente chiede all'ABF il rigetto integrale del ricorso.

In sede di repliche la parte ricorrente rileva che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'intermediario è del tutto infondata, posto che la domanda formulata con il ricorso è chiaramente ed espressamente volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e il risarcimento dei danni. Nel merito insiste che il diniego opposto dall'intermediario è del tutto arbitrario e il precedente citato a supporto delle sue deduzioni (Collegio di Torino, decisione n. 5893/2020) risulta inconferente, posto che nel caso per cui è controversia, diversamente da quello citato, ogni tipo di verifica del cliente è demandata all'Amministrazione Regionale, che "sotto la sua esclusiva responsabilità provvede all'accertamento dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla L. 3/2013", mentre parte convenuta si deve limitare a valutare la solvibilità patrimoniale e la verifica delle garanzie offerte, essendo un mero erogatore di denaro, stanziato da altro soggetto. Argomenta ancora che il diniego di mutuo, motivato in base alla generica applicazione di una legge che contiene ben settanta articoli, risulta del tutto contraddittorio se si considera che la medesima finanziaria quattro anni orsono ha contratto un mutuo con gli odierni istanti, evidentemente considerandoli meritevoli e patrimonialmente solidi. Ribadisce pertanto che la assoluta genericità della motivazione addotta, che non contiene nemmeno il riferimento agli articoli della legge applicati, non consente ai richiedenti di verificare la condotta dell'intermediario ed eventualmente porvi rimedio, sottolineando che non esiste alcuna previsione della normativa anticiclaggio che imponga all'intermediario il riserbo nei confronti del cliente in relazione al rigetto di una domanda di mutuo. Conclude affermando che diversi precedenti dei Collegi territoriali ABF, in casi e circostanze analoghe, hanno ritenute dovute le spese legali sostenute.

Ulteriormente replicando, l'intermediario resistente richiama integralmente il contenuto delle controdeduzioni ed evidenzia che ai sensi e per gli effetti della Convenzione la concessione ed erogazione del finanziamento era sottoposta prima al vaglio dell'Amministrazione Regionale e successivamente a quello della finanziaria convenuta, la quale era tenuta ad esaminare l'affidabilità del richiedente e delle garanzie offerte prima di esprimere un parere sulla concessione del finanziamento. Ne consegue che il ruolo della finanziaria non è quindi quello di "mero erogatore", dovendo la stessa porre in essere



verifiche che coinvolgono il piano legale, economico, patrimoniale e finanziario dei richiedenti l'agevolazione. In particolare ribadisce che nel caso di specie ha espresso il proprio diniego non sulla base di valutazioni di natura personale e soggettiva, ma di valutazioni attinenti "il piano legale/antiriciclaggio, economico, patrimoniale e finanziario dei ricorrenti", fornendo ai clienti la motivazione del diniego alla concessione del finanziamento nei limiti di quanto consentito dalla normativa di riferimento. Dichiara ancora che il precedente richiamato dai ricorrenti riguarda una fattispecie concreta diversa da quella per cui è controversia e che non rileva la circostanza della precedente concessione di un finanziamento, trattandosi di rapporti diversi, instaurati a distanza di diversi anni e che comportano l'esame di diversa documentazione, con la conseguenza che anche le valutazioni ai fini antiriciclaggio svolte possono essere diverse tra loro. Ribadisce infine che l'asserito danno patito dai ricorrenti non è provato e non risulta in alcun modo collegato alla condotta dell'intermediario convenuto e che non sono dovute le spese legali.

DIRITTO

L'intermediario resistente eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto volto, se pur in maniera mediata e implicita, ad ottenere dal Collegio adito una pronuncia a carattere costitutivo, posto che l'eventuale accoglimento del ricorso vincolerebbe di fatto l'intermediario a erogare il finanziamento oggetto di controversia. L'eccezione non può essere accolta.

I ricorrenti contestano all'intermediario resistente, ente finanziatore regionale, di aver loro negato l'erogazione di un mutuo agevolato per la ristrutturazione di immobili in assenza di idonea motivazione e travalicando i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla normativa regionale di riferimento e chiedono quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, invocando il legittimo affidamento che gli stessi avevano riposto sull'erogazione del mutuo controverso. La domanda di parte ricorrente non può ritenersi pertanto volta ad ottenere l'erogazione del mutuo negato bensì, invocata la responsabilità precontrattuale di parte resistente, il risarcimento del danno subito, ben potendo di conseguenza la questione essere sottoposta al vaglio del Collegio.

Appare utile una breve ricostruzione, in ordine cronologico, dei fatti come si evincono dalla documentazione in atti. La Regione Valle d'Aosta il 30/11/2020 comunica ai ricorrenti l'ammissione al finanziamento di cui alla L. Reg. 3/2013, che contiene anche riferimento all'importo finanziato, pari ad € 132.500. Sono in atti diverse richieste documentali successive provenienti dall'ente finanziatore regionale convenuto, dal 20 gennaio 2021 fino al 4 giugno 2021, che i ricorrenti riferiscono di aver prontamente riscontrato, producendo documentazione a supporto. Il 25 agosto 2021 è infine comunicato ai ricorrenti, tramite lettera raccomandata, che la domanda di mutuo non è accolta "tenuto conto delle previsioni di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231".

Ciò posto, il Collegio richiama la L. Reg. 3/2013, il cui art. 83 prevede che le domande di mutuo siano inoltrate alla "struttura competente che provvede alla relativa istruttoria" (art. 83, comma 1), che "consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce" (comma 2). L'art. 84, comma 2, della legge prevede poi che, con provvedimento del dirigente competente, sia concesso il mutuo, "fatta salva la ratifica" da parte dell'ente erogatore "sulla base delle garanzie offerte".

Per quanto riguarda in particolare il soggetto deputato all'erogazione del finanziamento, la Convenzione siglata tra la Regione e la finanziaria, ente erogatore convenuto, prevede che quest'ultima "nei limiti previsti dalla proprie norme statutarie e previo esame della



capacità economica e finanziaria dei richiedenti a sostenere gli oneri del finanziamento e delle garanzie offerte”, si impegna a concedere “i mutui secondo le condizioni e modalità di cui alla L. reg. 3/2013” (art. 18) e provvede quindi alla “stipulazione del contratto” (art. 19). La convenzione precisa inoltre che sia l’ente erogatore ad “assumere il rischio connesso all’erogazione dei finanziamenti” (punto 7 della Premessa).

Facendo inoltre riferimento al Foglio Informativo relativo ai mutui agevolati per cui è controversia, è ivi ancora specificato che la concessione del mutuo si compone di due distinti momenti, dapprima il provvedimento di concessione dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, con il quale l’Amministrazione verifica “i requisiti soggettivi e l’ammissibilità della spesa”, vale a dire che la richiesta afferisca alle ipotesi individuate dalla legge regionale per la concessione dei mutui agevolati (artt.79, in relazione alle spese finanziabili, e 80 in relazione alle caratteristiche soggettive del beneficiario, come essere cittadino italiano od Europeo, proprietario dell’immobile e ivi residente da almeno 8 anni o proprietario da almeno 15, ecc). Il secondo passaggio attiene, successivamente, alla “valutazione (istruttoria) positiva” dell’ente erogatore “sul merito creditizio del mutuatario e sulla congruità delle garanzie”.

In base alle richiamate disposizioni resta dunque in capo alla finanziaria, intermediario resistente, la valutazione definitiva circa l’erogazione o meno del finanziamento, non potendo ritenersi che con il primo provvedimento positivo, che si limita a controllare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento di un finanziamento agevolato, si possa di per sé generare un affidamento giuridicamente rilevante circa l’effettiva conclusione del contratto di finanziamento né tantomeno un obbligo dell’intermediario convenzionato ad erogare il finanziamento stesso, trattandosi di un’attività di concessione del credito che resta nella esclusiva discrezionalità del finanziatore, sul quale grava ogni rischio. Sul punto, l’ABF ha più volte precisato, che “non può dirsi ricorrente nel nostro ordinamento una sorta di obbligo dell’intermediario ad erogare credito, né tanto meno questo Arbitro può sostituirsi all’intermediario nel valutare la convenienza economica di un’operazione di finanziamento” (in tal senso già *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 6850/2021). Né, a maggior ragione, l’Arbitro può ad esso sostituirsi nella valutazione del rischio. Sul punto il Collegio richiama il D.lgs. 231/2007, il quale impone ad alcune categorie di soggetti, compresi gli intermediari di cui all’art. 106 TUB, obblighi antiriciclaggio di diversa natura, tra i quali quelli di adeguata verifica della clientela. Tali obblighi si modulano in base al principio dell’approccio basato sul rischio, in ragione del quale “l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente”. Si tratta di un rischio la cui valutazione, all’interno di alcune linee guida fissate dallo stesso Decreto e dalla Banca d’Italia, è lasciata all’autonomia del soggetto obbligato, il quale “esercita responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti” (Banca d’Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019, Parte I, sezione 1). Il finanziatore è così chiamato dalla legge alla valutazione ed alla gestione, all’interno dei suoi poteri discrezionali, non solo del rischio creditizio ma altresì del rischio riciclaggio, attività in relazione alle quali, come già evidenziato, l’ABF non può sostituirsi all’intermediario.

D’altra parte, i Collegi riconoscono come la discrezionalità di cui godono gli intermediari deve sempre essere esercitata all’interno dei limiti di correttezza e buona fede che sono imposti dall’ordinamento, fra i quali certamente il rispetto dei tempi concordati nella conduzione dell’attività istruttoria e la comunicazione dell’eventuale rifiuto, che deve essere accompagnata da una motivazione circa le ragioni che lo hanno determinato.

Nel caso in esame, il Foglio informativo versato in atti dall’intermediario prevede che la durata dell’istruttoria sia pari ad un tempo massimo di 60 giorni, che decorre dal momento



di consegna da parte del cliente della documentazione completa. Il Collegio rileva sul punto che da quanto in atti emerge che l'ultima richiesta di documentazione necessaria all'istruttoria rivolta dall'intermediario resistente agli odierni ricorrenti reca la data del 04/06/2021, mentre non emerge con certezza la data di consegna della documentazione mancante ai fini dell'istruttoria. In ogni caso tra l'ultima richiesta di documentazione avanzata dall'intermediario resistente (04/06/2021), certamente antecedente la data in cui è dato riscontro all'intermediario, e la comunicazione del diniego (25/08/2021) risultano trascorsi due mesi e 21 giorni di calendario, tempo che il Collegio, in considerazione anche del periodo estivo, reputa congrui e tali da non ingenerare legittimi affidamenti circa l'effettiva finale erogazione del finanziamento.

In merito all'assolvimento dell'onere motivazionale relativo al diniego, la parte ricorrente contesta all'intermediario resistente di aver negato il mutuo controverso in assenza di idonea motivazione, essendosi quest'ultimo limitato a far "apodittico" e non meglio specificato riferimento alla normativa anti-riciclaggio. In sede di controdeduzioni la resistente specifica che, essendo le motivazione del parere negativo "strettamente collegare ai profili di antiriciclaggio, in relazione ai quali sussistono obblighi di riservatezza", "non poteva (né può) fornire" ai ricorrenti "ulteriori" spiegazioni. Il Collegio, considerati i poteri discrezionali di cui gode l'impresa nella gestione del rischio, gli obblighi di riservatezza nonché i divieti, penalmente sanzionati, previsti dall'art. 39 D. lgs. 231/2007, richiama sul punto l'orientamento già espresso da questo Collegio, il quale ha ritenuto che il riferimento al Decreto antiriciclaggio, operato dall'intermediario che non abbia concluso un'operazione creditizia, deve ritenersi "senz'altro utile a comprendere perché l'esito delle valutazioni condotte dalla banca, nell'ambito della propria autonomia decisionale, non abbiano condotto alla concessione del finanziamento, rappresentando quell'indicazione di carattere generale che il ricorrente ha diritto di ottenere circa le ragioni del diniego di finanziamento" (Collegio di Torino, decisione n. 5983/2020), in sintonia con in principio già espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui è sufficiente una motivazione di carattere generale, seppur rapportata al caso specifico, circa le ragioni che, nel processo decisionale, hanno portato al diniego di credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA